

In arrivo, in anticipo, le indicazioni per presentare la domanda di cessazione dal servizio

# Ecco per chi suona la pensione

## Alle donne bastano 57 anni d'età, 35 di contributi

DI NICOLA MONDELLI

**P**er alcune migliaia di personale scolastico potrebbe iniziare prima del previsto il conto alla rovescia per decidere se presentare o meno la domanda di cessazione dal servizio unitamente a quella di pensione con decorrenza 1° settembre 2013, o continuare a prestare servizio a tempo pieno fino al raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione previsti, appunto, dalla previgente normativa. Sarebbe infatti in dirittura d'arrivo, con ampio anticipo rispetto al recente passato, l'attuale decreto del ministro dell'istruzione che deve fissare, tra l'altro, il termine ultimo entro il quale il personale del comparto scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato può presentare o revocare la domanda di collocamento a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2013. In arrivo anche la circolare ministeriale contenente le indicazioni operative necessarie per consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.

Stando ad alcune anticipazioni che ha raccolto *ItaliaOggi*, tali disposizioni non dovrebbero discostarsi sostanzialmente da quelle impartite per l'accesso alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2012 e ciò in considerazione che a tutt'oggi non sono intervenute modifiche alla normativa previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto legge 201/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, e al decreto legge 216/2011 convertito nella legge 14/2012. Interessati a prendere una decisione, e di questi ci occuperemo nella prima parte dello "Speciale pensioni 2013", sono i trentamila docenti e Ata in servizio nel corrente anno sco-

lastico con contratto a tempo indeterminato che potevano fare valere alla data del 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente la riforma Fornero per accedere al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.

Dei docenti e del personale Ata che entro il 31 dicembre 2013 potrebbe maturare i nuovi requisiti anagrafici e contributivi elencati nell'articolo 24 del decreto legge 201/2011 ci occuperemo nella seconda parte dello speciale. Interessato, in ogni caso, è il personale femminile che entro l'anno 2012 maturerà almeno 57 anni di età e una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Questo personale ha titolo, per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004, a cessare dal servizio dal 1° settembre 2013 e dalla stessa data accedere al trattamento pensionistico anticipato a condizione che opti per il sistema di calcolo contributivo. Il personale femminile che i predetti requisiti li maturerà nel 2013, potrà ugualmente chiedere di cessare dal servizio del 1° settembre 2013 ma la pensione, sempre calcolata con il sistema contributivo, le sarà liquidata dal 1° settembre 2014, come dispone l'articolo 1, comma 21, della legge 148/2011.

### Vecchiaia o anzianità

Possono chiedere di cessare dal servizio e accedere alla pensione di anzianità con decorrenza 1° settembre 2013, i docenti e il personale Ata che entro il 31 dicembre 2011 avevano maturato, senza alcuna forma di arrotondamento, i requisiti di cui all'articolo 1, comma 6, lett. c) della legge 243/2004, come novellato dalla legge 247/2007 e cioè: 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età

e 35 di contribuzione. Indipendentemente dall'età anagrafica una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Per accedere, invece, alla pensione di vecchiaia i requisiti da possedere sempre entro il 31 dicembre 2011 sono 65 anni di età per gli uomini e 61 per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. Per quanti possono fare valere una anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, è sufficiente una anzianità contributiva di 15 anni.

### Collocamento d'ufficio

Il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti in precedenza indicati per l'accesso alla pensione anticipata, se entro il 31 agosto 2013 compie i 65 anni di età dovrà essere collocato a riposo d'ufficio, salvo un eventuale trattenimento in servizio concesso dall'amministrazione scolastica in applicazione dell'articolo 72, comma 7, della legge 133/2008 e dei commi 3 e 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 297/1994.

### In regime di part-time

Per il personale scolastico, ad eccezione dei dirigenti scolastici, di quei docenti considerati figure uniche dall'ordinamento scolastico e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, continua a sussistere, anche dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato continuando a prestare servizio in regime di part-time, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto mi-

nisteriale 29 luglio 1997, n.331, la principale delle quali è quella di essere in possesso dei requisiti di età anagrafica e/o di contribuzione richiesti dalla normativa vigente per l'accesso al pensionamento di anzianità o anticipato. A decorrere dal 1° settembre 2013 possono accedere al trattamento pensionistico e contemporaneamente continuare a prestare servizio in regime di part-time i docenti e gli Ata che entro il 31 dicembre 2011 avevano raggiunto la quota 96 a condizione che non compiano il 65° anno di età entro il 31 agosto 2013.

In regime di part-time la prestazione oraria non può essere, di norma, inferiore al 50 per cento di quella prevista per il tempo pieno. Limitatamente ai docenti tale limite non è tassativo. Dispone infatti l'articolo 4 della ordinanza ministeriale n. 55/1998 che la durata della prestazione oraria deve essere compatibile con la possibilità di scindere la cattedra salvaguardando in ogni caso il principio della unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe e sezione della scuola dell'infanzia. Il servizio in regime di part-time è equiparato a quello prestato a tempo pieno. È utile ai fini della progressione di carriera e non comporta la perdita della sede di titolarità. La retribuzione mensile è costituita dalla quota corrispondente alle ore di servizio prestato, che continua ad essere liquidata dalla Ragioneria territoriale dello Stato, e dalla quota di pensione che viene corrisposta dall'Inps gestione Inpdap, nella misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario di servizio.

### 1. Continua

—© Riproduzione riservata—

## ***Ecco come districarsi tra le istanze on line***

Per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio o delle revoche delle stesse da parte dei docenti, degli insegnanti di religione, del personale educativo e Ata di ruolo dovrà continuare ad essere utilizzata la procedura web POLIS «istanze on line» disponibile sul sito internet del ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). In forma cartacea dovranno continuare ad essere presentate le domande da parte del personale in servizio all'estero e quelle di trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Le domande di pensione dovranno invece, come si legge nella circolare n. 131 del 19 novembre 2012 emanata dall'Inps, l'istituto di previdenza guidato da Antonio Mastropasqua, essere inviate direttamente alla sede territoriale dell'Inps-gestione ex Inpdap, esclusivamente per via telematica e attraverso le seguenti modalità: presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Inps previa registrazione; presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. Le suddette modalità, precisa la circolare, saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Le domande inoltrate in forma diversa da quella telematica non saranno pertanto prese in considerazione fino a quando il richiedente non avrà provveduto a trasmetterla con le modalità richieste.

**Nicola Mondelli**

© Riproduzione riservata

